



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 22      SEDUTA DEL 14/01/2019**

**OGGETTO:** D.g.r. n. 1098/2018, "Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 - Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo" - Determinazioni a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2019.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 9 pagine

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“D.g.r. n. 1098/2018, “Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 - Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo” - Determinazioni a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2019”** e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Barberini;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019:

- comma 542 che stabilisce l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971,
- comma 537 che prevede che, dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge n. 42/1999, sia aggiunto il comma 4-bis: *“Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o che abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.”*,
- comma 538 che prevede che entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero della Salute provvede con proprio decreto all’istituzione degli elenchi speciali di cui al comma 537;

**Constatato** che non è presente nella medesima legge di bilancio alcuna norma transitoria in ordine a quanto dispone l’abrogazione;

**Vista** la legge 19 maggio 1971, n. 403, *“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”*;

**Vista** la legge 26 febbraio 1999, n. 42, *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”*;

**Vista** la legge 1° febbraio 2006, n. 43, *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”*;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2005, n. 1581, *“Approvazione Protocollo d’Intesa Regione Umbria Istituto Enrico Fermi di Perugia per l’espletamento delle attività formative nel settore sociosanitario”*;

**Vista la** deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2015, n. 252 *“Pianificazione, per il triennio 2015/2017, della formazione in ambito sanitario”*;

**Viste** le deliberazioni di Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1459, *“Corsi per l’acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore masso-fisioterapista. Determinazioni* e 13 giugno 2016, n.654, *“Deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1459. Determinazioni”*;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917, *“Delibera massaggiatore massofisioterapista. Determinazioni in ordine alla deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017”*;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 8 ottobre 2018, n. 1098, *“Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 – Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo”*;

**Visti** gli adempimenti che la d.g.r. n. 1098/2018 ha posto in capo alle strutture regionali per la sua attuazione, in particolare, i punti 8), 9), 10), 11);

**Preso atto** che presso il giudice amministrativo sono pendenti alcuni contenziosi relativi ai corsi per massaggiatore massofisioterapista proposti da A.I.F.I., Associazione Italiana Fisioterapisti e dalla Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di Radiologia medica, delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della prevenzione, presentati contro la Regione Umbria, nonché nei confronti dell’Istituto Enrico Fermi e di Punto Formazione s.r.l., per l’annullamento, previa sospensione della d.g.r. 2 agosto 2018, n. 917, *“Delibera massaggiatore massofisioterapista. Determinazioni in ordine alla deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017”* e della d.g.r. n. 1098/2018 e di ogni altro atto ai predetti presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Visto** l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:*

- 1) di prendere atto che il comma 542 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha abrogato con decorrenza 1 gennaio 2018 l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, *“Nuove norma sulle professioni e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”* e che la medesima legge di Bilancio non contiene alcuna norma transitoria al riguardo”;
- 2) di dare atto che con proprie precedenti deliberazioni:
  - 10 marzo 2015, n. 252, *“Pianificazione, per il triennio 2015/2017, della formazione in ambito sanitario”*,
  - 9 dicembre 2015, n. 1459, *“Corsi per l’acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore masso-fisioterapista. Determinazioni”*,
  - 13 giugno 2016, n. 654, *“Deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1459. Determinazioni”*,
  - 8 ottobre 2018, n. 1098, *“Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 – Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo”*,

l'Istituto Enrico Fermi e Punto Formazione s.r.l., in attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, sono stati autorizzati a svolgere corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista, alcuni dei quali ancora in corso;

- 3) di dare atto che, presso il giudice amministrativo sono pendenti alcuni contenziosi relativi ai corsi per massaggiatore massofisioterapista proposti da A.I.F.I., Associazione Italiana Fisioterapisti e dalla Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di Radiologia medica, delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della prevenzione, presentati avverso la Regione Umbria, nonché nei confronti dell'Istituto Enrico Fermi e di Punto Formazione s.r.l., per l'annullamento, previa sospensione della d.g.r. 2 agosto 2018, n. 917, *"Delibera massaggiatore massofisioterapista. Determinazioni in ordine alla deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017"* e della d.g.r. n. 1098/2018 e di ogni altro atto ai predetti presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
- 4) di costituire un gruppo di lavoro con il compito di analizzare ed approfondire tutte le implicazioni derivanti dall'impatto dell'applicazione della legge n. 145/2018 nell'ordinamento regionale, alla luce delle autorizzazioni concesse per lo svolgimento di corsi per massaggiatore massofisioterapista e dei contenziosi in essere, composto da:
  - Trani Maria
  - Manuali Paola
  - Ranocchia Ivana
  - Gobbo Anna Rita
- 5) di incaricare il gruppo di lavoro ad approfondire la situazione derivante dall'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 403/1971 e dall'assenza di una specifica norma transitoria che disciplini sia i corsi attivati entro il 31 dicembre 2018, in base ad una norma vigente, e ancora in corso di svolgimento, sia come "inquadrare" coloro che hanno conseguito l'attestato da meno di tre anni, e comunque entro il 31 dicembre 2018, e che, quindi, non possono aver maturato i trentasei mesi di attività professionale, negli ultimi dieci anni, per potersi iscrivere entro il 31 dicembre 2019, agli elenchi speciali che saranno istituiti dal Ministero della Salute;
- 6) di incaricare, altresì, il gruppo di lavoro ad investire della questione il Ministero competente, formulando successivamente, alla Giunta regionale, nei tempi tecnici consentiti, una proposta per la definizione della problematica;
- 7) di rinviare a successivo atto ogni determinazione da assumere sulla questione, che tenga conto del pronunciamento anche del Ministero della Salute;
- 8) di stabilire che con l'atto di cui al precedente punto 7), si daranno disposizioni anche in ordine agli adempimenti previsti ai punti 6), 8), 9), 10) e 11) della d.g.r. n. 1098/2018;
- 9) di notificare il presente atto ai soggetti interessati, invitando gli operatori economici già autorizzati a svolgere corsi, a comunicare la problematica in atto a coloro che stanno partecipando ai corsi;

10) di pubblicare il presente atto nel sito web regionale, alla pagina Salute, nella sezione Formazione.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: D.g.r. n. 1098/2018, "Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 - Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo" - Determinazioni a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2019.**

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31/12/2018 ed entrata in vigore in data 1° gennaio 2019 stabilisce, al comma 542 dell'articolo 1, l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n.403, "*Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi*"; esso recita "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogato.*". L'abrogazione decorre quindi dal 1 gennaio 2019. L'articolo 1 della legge 403/1971 prevedeva:

1. "*La professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.*"
2. "*Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.*"

Con riferimento alla suddetta norma abrogata, corre l'obbligo rappresentare che codesta Giunta regionale ha negli anni assunto propri atti. Da ultimo, con deliberazione 8 ottobre 2018, n. 1098 "*Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 – Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo*", la Giunta regionale ha approvato, come previsto dal punto 5 del proprio precedente atto n. 917/2017, le *linee guida* relative all'accREDITAMENTO e alla gestione dei corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo, stabilendo che le medesime ***linee guida*** si applicano fino all'entrata in vigore di una disciplina nazionale in materia.

Con il medesimo provvedimento n. 1098/2018 la Giunta regionale ha autorizzato, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 "*Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali*" e, ai sensi della legge n. 403/1971, per il triennio 2018/2020, l'attivazione di corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista ai soggetti accreditati, come di seguito indicato:

- n. 28 corsi annuali all'Istituto Enrico Fermi (accreditato con d.g.r. 29 settembre 2005, n. 1581),
- n. 2 corsi annuali alla Società Punto Formazione s.r.l. (accreditata con dd.g.r. 9 dicembre 2015, n. 1459 e 13 giugno 2016, n. 654).

La Giunta regionale aveva quindi autorizzato a svolgere corsi in attuazione del comma 2 dell'articolo 1 della legge n.43/2006, il quale riconosce alle regioni la competenza nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario. Tale è stata qualificata la figura del massaggiatore

massofisioterapista da parte del massimo organo di giustizia amministrativa. (Vedi da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 219/2018).

Dell'aver esercitato tale competenza ne è stata data comunicazione al Ministero della Salute - e per conoscenza, tra l'altro, anche al Coordinamento tecnico della Commissione salute - con nota del 22 novembre 2018 prot. n. 0249891, in riscontro ad una nota trasmessa dal medesimo Ministero in data 19 novembre 2018.

Gli operatori autorizzati dalla Giunta regionale hanno pertanto, attivato vari corsi di formazione, in particolare, con nota acquisita al prot.n. 0208941 del 27/09/2018, Punto Formazione s.r.l. ha comunicato che nel mese di ottobre 2018 avrebbe avviato un corso, per l'annualità 2018.

Si rappresenta che, anche con il precedente piano di formazione regionale in ambito sanitario relativo al triennio 2015/2017 - approvato con d.g.r. 10 marzo 2015, n. 252 e successivamente integrato dalle citate dd.g.r. n. 1459/2015 e n. 654/2016 - è stata autorizzata l'attivazione di corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di massaggiatore massofisioterapista, molti dei quali, in quanto di durata triennale, sono tutt'ora in corso di svolgimento.

La d.g.r. 1098/2018 contiene molte altre previsioni ancora da attuare o in corso di attuazione tra le quali:

- il punto 6) che consente agli operatori economici che avevano già presentato istanza di accreditamento/autorizzazione (New Consulting, Professional Training s.r.l. e ATS Schola Sanitas) di integrare la medesima istanza sulla base delle *linee guida* ivi contenute;
- il punto 8) del medesimo atto prevede che il competente Servizio regionale esamini la documentazione prodotta dall'organismo formativo interessato allo svolgimento degli stessi corsi, al fine di accertare il possesso dei requisiti e l'esito dell'istruttoria viene trasmesso alla Giunta regionale che, con proprio atto, provvede a rilasciare l'accreditamento / autorizzazione o il diniego;
- il punto 9) stabilisce che il Servizio regionale competente pianifica annualmente audit in loco di verifica a campione degli organismi formativi, avvalendosi della collaborazione delle Aziende Sanitarie regionali, al fine di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in autocertificazione e quale riscontro oggettivo delle strutture ove si svolge l'attività formativa. Gli audit in loco, come previsto al punto 10) del più volte citato provvedimento n. 1098/2018, sono svolti da gruppi all'uopo costituiti con provvedimenti dirigenziali, i cui componenti professionisti sono individuati nell'ambito della "*Lista di esperti per gruppi di audit*", contenente l'elenco di tecnici per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, di tecnici esperti in materia di verifiche igienico sanitarie e di personale esperto in materia di formazione, già utilizzato per i corsi di operatore socio sanitario. Per le verifiche di che trattasi, il gruppo è integrato da un medico specialista nelle discipline afferenti la materia, individuato nell'ambito di un elenco approvato con atto dirigenziale sulla base delle designazioni effettuate dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali;
- il punto 11) dello stesso atto prevede che il competente Servizio regionale è incaricato "*... alla predisposizione di tutte le procedure amministrative per l'attivazione di un elenco regionale di auditors, composto da medici specialisti nelle discipline afferenti la materia, al fine di svolgere gli audit in loco presso le strutture formative ...*".

A seguito di specifica richiesta del competente Servizio regionale, le Aziende Sanitarie regionali hanno designato i propri dipendenti, medici specialisti nelle discipline afferenti la materia ed è in corso di perfezionamento il provvedimento dirigenziale riguardante la lista degli auditors che, ai sensi delle citate *linee guida*, sono chiamati a collaborare:

- quali componenti di gruppi di audit, nell'ambito dell'attività di verifica, secondo le modalità già definite per gli altri professionisti, dipendenti aziendali che partecipano all'attività di audit presso gli operatori privati che chiedono l'accreditamento per svolgere corsi per operatore socio sanitario,
- quali componenti delle commissioni degli esami finali dei corsi per massaggiatore massofisioterapista.

Si rappresenta, altresì, che presso il giudice amministrativo dell'Umbria sono pendenti alcuni contenziosi relativi ai corsi per massaggiatore massofisioterapista proposti da A.I.F.I., Associazione Italiana Fisioterapisti e dalla Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di Radiologia medica, delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della prevenzione, presentati contro la Regione Umbria, nonché nei confronti dell'Istituto Enrico Fermi e di Punto Formazione s.r.l., per l'annullamento, previa sospensione della d.g.r. 2 agosto 2018, n. 917, *“Delibera massaggiatore massofisioterapista. Determinazioni in ordine alla deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017”* e della d.g.r. n. 1098/2018 e di ogni altro atto ai predetti presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) è contenuta nei commi 537 e 538 dell'articolo 1. Il comma 537 prevede, infatti, che, dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 42/1999, sia aggiunto il comma 4-bis: *“Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o che abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.”*

A tal fine, ai sensi del successivo comma 538 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero della Salute provvede con proprio decreto all'istituzione degli elenchi speciali sopra citati.

Occorre quindi sottolineare che, sulla base di quanto previsto nelle disposizioni della legge n. 145/2018 sopra indicata, solo coloro che hanno acquisito la qualifica entro l'anno 2015 e che hanno immediatamente iniziato la propria attività lavorativa possono aver conseguito l'anzianità lavorativa minima dei trentasei mesi contemplati ai fini del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli.

Le norme introdotte nella legge di bilancio 2019 creano un assetto completamente nuovo per la formazione della figura del massaggiatore massofisioterapista ma, soprattutto, la legge n. 145/2018 non contiene una norma transitoria che disciplini l'esito dei corsi attivati sulla base di autorizzazione regionale entro il 31 dicembre 2018, avendo a riferimento una norma vigente, e che sono in corso di svolgimento.

Non è di stretta pertinenza regionale, tuttavia, va segnalato anche che la legge 145/2018 non ha stabilito come poter “inquadrare” coloro che hanno conseguito l'attestato da meno di tre anni e quindi non possono, indipendentemente dalla loro volontà, aver maturato i trentasei mesi di attività professionale, in regime di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi dieci anni, per potersi iscrivere entro il 31 dicembre 2019, agli elenchi speciali che saranno istituiti dal Ministero della Salute.

Si rappresenta, infine, che in data 2 gennaio 2019 è pervenuta presso il competente Servizio regionale una richiesta di informazioni da parte di uno studente iscritto al corso di massaggiatore massofisioterapista attivato presso la struttura formativa autorizzata di Foligno e relativa alle novità

introdotte dalla legge di bilancio 2019 sopra riportate. Lo studente pone alcuni quesiti a cui è impossibile attualmente dare una risposta certa, in assenza di una disciplina transitoria.

Lo stesso studente ritiene necessario, alla luce dei costi sostenuti dai partecipanti ai corsi, avere da parte della Regione che li ha autorizzati, delle risposte in tempi brevi.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta, un atto che costituisca un gruppo di lavoro con la presenza del dirigente e di funzionari del Servizio *Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme* e con la presenza del dirigente e di avvocati del Servizio *Avvocatura regionale*, che approfondisca il tema della mancanza di una disciplina transitoria e investa della questione il Ministero competente e formuli, nei tempi tecnici consentiti, alla Giunta regionale una proposta per la definizione delle problematiche.

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 04/01/2019

Il responsabile del procedimento  
Ivana Ranocchia

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 04/01/2019

Il dirigente del Servizio  
Politiche di sviluppo delle risorse umane del  
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria  
e patrimonio della aziende sanitaria.  
Riforme

- Maria Trani  
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 04/01/2019

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

- Walter Orlandi  
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/01/2019

Assessore Luca Barberini  
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

